

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 aprile 2023

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di aprile dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **335** OGGETTO :

APPROVAZIONE, D'INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2023/2025, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 4, DELLA L.R. 32/2022.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023/2025) e in particolare l'articolo 12, recante disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali, che, recependo una richiesta avanzata dall'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ha introdotto una modifica significativa nella disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali valdostani prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over con l'introduzione, per il triennio 2023-2025, di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Precisa che il legislatore regionale, nel delineare la suddetta disciplina, ha ritenuto di mutuare il principio di sostenibilità finanziaria – utilizzato anche dal legislatore statale al momento dell'introduzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2018, n. 58 – per definire i nuovi limiti assunzionali per gli enti locali della Valle d'Aosta, in quanto, rispetto al precedente criterio basato sul turn-over, consente di valorizzare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei Comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione, nonché dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Sottolinea, altresì, che, con la nuova regola, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti in merito alla disciplina statale, ogni ente viene maggiormente responsabilizzato perché il limite assunzionale, essendo determinato sulla base di un parametro finanziario di flusso a carattere variabile, diventa dinamico e deve essere, pertanto, costantemente monitorato. Infatti, ove il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto la relativa spesa non possa ritenersi sostenibile), anche solo in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate o, perlomeno, razionalizzarle limitandone la spesa, al fine di garantire gli equilibri di bilancio sia presenti sia futuri.

Illustra la nuova disciplina, rammentando che il succitato articolo 12:

- prevede che, per il triennio 2023/2025, gli enti locali possano annualmente procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di reclutamento stabiliti negli atti di programmazione vigenti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a un limite complessivo di spesa, calcolato applicando un valore soglia percentuale, differenziato per fasce demografiche, sulla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (comma 1);
- precisa che, conseguentemente, anche l'utilizzazione da parte degli enti locali di forme di lavoro flessibile, per le sole finalità consentite dalla normativa vigente, rientra in tali limiti, erodendo quindi la disponibilità complessiva di spesa determinata ai sensi del precedente comma (comma 2);
- definisce le modalità di determinazione della spesa di personale di riferimento, che deve ricomprendere anche quella derivante dall'utilizzo di tutte le forme di lavoro flessibile, incluse quindi le assunzioni di personale a tempo determinato, come risultanti dall'ultimo rendiconto della gestione approvato, fatta eccezione per quelle effettuate, ai sensi dell'articolo 7, per attuare gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al fine di non ridurre le capacità assunzionali degli enti, non è parimenti

- conteggiata la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti (comma 3);
- dispone che la Giunta regionale sia autorizzata a determinare, con deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, le fasce demografiche e i valori soglia di cui al comma 1, valutando le peculiarità delle forme associative in essere tra gli enti locali, e di apportare, se del caso, eventuali correttivi, anche relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti (comma 4);
 - stabilisce, trattandosi di una riforma dal forte impatto per gli enti, che, in sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui sopra, sia adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che, fino al primo giorno del mese successivo all'adozione della stessa, agli enti locali si applichino le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), ossia i limiti assunzionali finora in vigore legati al turn-over (comma 5);
 - precisa che gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con deliberazione della Giunta regionale possano incrementare la spesa di personale sino al raggiungimento dello stesso, e che, invece, quelli che si collocano al di sopra debbano adottare le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, anche applicando un turn-over inferiore al cento per cento (comma 6);
 - detta, infine, per l'anno 2023, una disciplina transitoria per le Unités des Communes valdôtaines, prevedendo che per le stesse si applichi ancora la regola del turn-over, come disciplinata nell'articolo 11 della succitata l.r. 35/2021, posticipando l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo dall'anno 2024, anche in deroga a quanto previsto per le stesse dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), in ordine al progressivo risparmio di spesa del personale (comma 7).

Evidenzia la necessità di definire le fasce demografiche e i valori soglia per i Comuni, rinviando ad un successivo provvedimento ogni determinazione riguardante le Unités des Communes valdôtaines, considerata la disposizione transitoria di cui al comma 7 del citato articolo 12, e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che in forza della deroga contenuta al successivo comma 8 è escluso, per l'anno 2023, da qualsiasi limite assunzionale, al fine di permetterne la riorganizzazione conseguente alla riforma del servizio idrico integrato operata dalla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35).

Riferisce che, ai fini della determinazione delle fasce demografiche e dei valori soglia per i Comuni, la Struttura enti locali ha raccolto, con la collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), i necessari dati contabili del triennio 2019/2021 risultanti dai rendiconti approvati dai 74 Comuni valdostani e ha elaborato delle simulazioni, sulla base delle quali è stato possibile ipotizzare l'impatto della nuova disciplina su ogni singolo ente e formulare alcune ipotesi in ordine alla suddivisione dei Comuni per fasce demografiche e all'individuazione dei valori soglia per ciascuna fascia utili per le determinazioni da adottare in merito.

Sottolinea che per la determinazione delle fasce demografiche è necessario tenere conto della peculiarità e prevalenza dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, nonché delle disposizioni regionali vigenti in materia di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e, in particolare, dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14) che esclude i Comuni con popolazione residente superiore a 2.000 abitanti dall'obbligo di convenzionamento di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 e del fatto che non vi sono enti nella fascia da 5.000 a 15.000 abitanti.

Propone, pertanto, di suddividere i Comuni nelle seguenti fasce demografiche, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo rendiconto preso a riferimento:

- a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti,
- b) Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti,
- c) Comuni con popolazione da 2.001 a 15.000 abitanti,
- d) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Precisa che sulla base dell'analisi dei valori medi per ciascuna classe demografica del rapporto tra gli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, e gli impegni per la spesa di personale dell'ultima annualità considerata, è emersa l'opportunità di rettificare gli stessi con un coefficiente utile a tenere conto delle caratteristiche degli enti locali valdostani, nonché dei diversi modelli organizzativi dei Comuni.

Propone, quindi, di individuare i valori soglia, espressi in percentuale e differenziati per fascia demografica, indicati nella sotto riportata tabella:

Fasce demografiche	Valori soglia
a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti	31,0 %
b) Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti	29,5 %
c) Comuni con popolazione da 2.001 a 15.000 abitanti	27,5 %
d) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	25,0 %

Specifica, inoltre, che la Struttura enti locali, a seguito di un attento esame delle voci di entrata e di spesa, ha segnalato la necessità di apportare dei correttivi relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti al fine di individuare, il più correttamente possibile, la spesa di personale effettivamente a carico di ciascun ente, tenendo conto in particolar modo delle forme associative esistenti e dei meccanismi di contabilizzazione e ripartizione delle spese di personale in convenzione o in comando che generano dei rimborsi e, conseguentemente, dei trasferimenti in entrata, prevedendo in particolare:

- di detrarre dal totale degli accertamenti delle entrate correnti delle tre annualità considerate l'ammontare dei rimborsi ricevuti da altro ente per il personale in comando o in convenzione;
- di sommare alla spesa di personale dell'ultima annualità considerata anche quella relativa ad alcune forme di lavoro flessibile, quale quella riferita ai contratti di somministrazione lavoro, altrimenti non rilevata perché imputata come spesa per servizi;
- di sommare alla suddetta spesa di personale anche l'importo del trasferimento ad altro ente per i rimborsi relativi al personale in convenzione o in comando di cui l'ente si avvale;
- di detrarre dalla suddetta spesa di personale l'importo rimborsato da altro ente che si avvale del personale in convenzione o in comando.

Propone, pertanto, in relazione alla proposta dell'ufficio, di apportare i suddetti correttivi.

Rammenta, altresì, che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, ai fini della determinazione della spesa complessiva di personale non devono essere conteggiate la spesa per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR e la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti.

Sottolinea che, come segnalato dalla Struttura enti locali, è opportuno, per riequilibrare i valori di riferimento, detrarre sia l'ammontare delle suddette spese dalla spesa complessiva di personale, sia l'ammontare delle corrispondenti entrate, nel caso in cui le stesse abbiano natura vincolata, dal totale degli accertamenti delle entrate correnti delle tre annualità considerate.

Evidenzia, inoltre, che non è al momento emersa la necessità di disporre, come finora previsto dalla disciplina basata sul turn-over, che nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della l.r. 6/2014, le spese di personale e le facoltà assunzionali siano considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.

Fa presente che l'applicazione dei suddetti valori soglia è sperimentale per l'anno 2023 e che la Giunta è autorizzata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, ad apportare, sia per l'annualità in corso che per quelle successive, eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie per garantire l'applicabilità e la sostenibilità del nuovo sistema e per tenere conto di eventuali criticità che dovessero presentarsi.

Ritiene pertanto che, ai fini di cui sopra, sia opportuno verificare l'impatto della nuova disciplina sugli enti locali prevedendo un monitoraggio annuale dei dati sulla sostenibilità finanziaria della spesa sostenuta dagli enti locali, da effettuarsi tramite il modulo di rilevazione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che ogni ente dovrà compilare sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e trasmettere entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto alla Struttura regionale competente in materia di enti locali e al Consiglio permanente degli enti locali, sottoscritto digitalmente dal Sindaco, dal revisore, dal segretario dell'ente locale e dal Responsabile del Servizio finanziario, e con il quale potranno essere evidenziate, con l'occasione, eventuali criticità emerse.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, e su sua proposta;
- considerato che risulta necessario determinare le fasce demografiche e i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale degli enti locali rispetto alle entrate correnti, nonché apportare correttivi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della l.r. 32/2022;
- preso atto, altresì, che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sulla presente deliberazione nella riunione del 28 marzo 2023, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 32/2022 e dell'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- considerato che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, in attuazione del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale 2023/2025) e per le ragioni riportate in premessa, la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali valdostani per il triennio 2023/2025 riportata nei punti a seguire;
- 2) di suddividere i Comuni della Regione nelle seguenti fasce demografiche, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultimo rendiconto preso a riferimento:
 - a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
 - b) Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
 - c) Comuni con popolazione da 2.001 a 15.000 abitanti;
 - d) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 3) di individuare i valori soglia, espressi in percentuale e differenziati per fascia demografica, indicati nella sotto riportata tabella:

Fasce demografiche	Valori soglia
a) Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti	31,0 %
b) Comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti	29,5 %
c) Comuni con popolazione da 2.001 a 15.000 abitanti	27,5 %
d) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	25,0 %

- 4) di apportare i necessari correttivi relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti, prevedendo:
- di detrarre dal totale degli accertamenti delle entrate correnti delle tre annualità considerate l'ammontare dei rimborsi ricevuti da altro ente per il personale in comando o in convenzione;
 - di sommare alla spesa di personale dell'ultima annualità considerata anche quella relativa ad alcune forme di lavoro flessibile, quale quella riferita ai contratti di somministrazione lavoro, altrimenti non rilevata perché imputata come spesa per servizi;
 - di sommare alla suddetta spesa di personale anche l'importo del trasferimento ad altro ente per i rimborsi relativi al personale in convenzione o in comando di cui l'ente si avvale;
 - di detrarre dalla suddetta spesa di personale l'importo rimborsato da altro ente che si avvale del personale in convenzione o in comando;
- 5) di stabilire, ai fini della determinazione della spesa complessiva di personale, di detrarre dalla stessa la spesa per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR e la spesa di personale riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, nonché l'ammontare delle corrispondenti entrate, nel caso in cui le stesse abbiano natura vincolata, dal totale degli accertamenti delle entrate correnti delle tre annualità considerate;
- 6) di stabilire che l'applicazione dei valori soglia di cui al punto 3) è sperimentale per l'anno 2023 e che la Giunta si riserva, come previsto al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, di apportare, sia per l'annualità in corso che per quelle successive, eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie per garantire l'applicabilità e la sostenibilità del nuovo sistema e per tenere conto di eventuali criticità che dovessero presentarsi;
- 7) di verificare l'impatto della nuova disciplina sugli enti locali prevedendo un monitoraggio annuale dei dati sulla sostenibilità finanziaria della spesa sostenuta dagli enti locali, da effettuarsi tramite il modulo di rilevazione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che ogni ente dovrà compilare sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e trasmettere entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto alla Struttura regionale competente in materia di enti locali e al Consiglio permanente degli enti locali, sottoscritto digitalmente dal Sindaco, dal revisore e dal segretario dell'ente locale e dal Responsabile del Servizio finanziario, e con il quale potranno essere evidenziate, con l'occasione, eventuali criticità emerse;

- 8) di dare atto che dal primo giorno del mese successivo all'adozione della presente deliberazione cessano di trovare applicazione, per gli enti locali valdostani, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale 2022/2024);
- 9) di rinviare ad un successivo provvedimento ogni determinazione riguardante l'applicazione, a decorrere dal 2024, dei limiti assunzionali di cui all'articolo 12 della l.r. 32/2022 alle Unités des Communes valdôtaines e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SPESE

Spese del personale anno _____	<i>a</i>
di cui: spese di personale PNRR	<i>b</i>
di cui: spese per incrementi contrattuali	<i>c</i>
di cui: spesa rimborsata da altro ente per personale comandato/convenzionato	<i>d</i>

Spese del personale netto anno _____	<i>e = a - b - c - d</i>	Spese per lavoro flessibile anno _____	<i>f</i>	Spese per rimborsi ad altro ente per personale comandato/convenzionato anno _____	<i>g</i>	Totale spese ai fini del calcolo	<i>h = e + f + g</i>
--------------------------------------	--------------------------	--	----------	---	----------	----------------------------------	----------------------

**QUADRO DI SINTESI
LIMITE ASSUNZIONALE ANNO _____**

Totale entrate correnti ai fini del calcolo (r)	_____
Totale spese ai fini del calcolo (h)	_____
Rapporto tra spesa e entrata (h/r)	_____
Valore soglia di riferimento	_____
OBIETTIVO	RISPARZIO

Il Sindaco

Il Segretario dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Revisore dei conti

documento firmato digitalmente

NOTE DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

<p>Entrate correnti indicare gli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati (anni ____-____-____)</p> <p>codici piano dei conti: E.1.00.00.00.0000; E.2.00.00.00.0000; E.3.00.00.00.0000</p> <p>Entrate da detrarre indicare gli accertamenti di competenza riferiti alle seguenti entrate come rilevate negli ultimi tre rendiconti approvati (anni ____-____-____):</p> <ul style="list-style-type: none">- trasferimenti vincolati per la spesa di personale finanziato da fondi PNRR in quanto prevista nel quadro economico;- eventuali trasferimenti vincolati per la spesa di personale riferita ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti;- rimborsi ricevuti da altri enti per spese di personale comandato/convenzionato. <p>codice piano dei conti: E.3.05.02.01.000</p> <p>Fondo erediti di dubbia esigibilità (FCDE) indicare lo stanziamento nella parte corrente del bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (anno ____)</p> <p>codice piano dei conti: U.1.10.01.03.000</p>
--

<p>Spesa del personale indicare gli impegni di competenza relativi alla spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno ____)</p> <p>codice piano dei conti: U.1.01.00.00.000</p> <p>Spesa da detrarre indicare gli impegni di competenza riferiti alle seguenti spese come rilevate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno ____):</p> <ul style="list-style-type: none">- spesa di personale finanziato da fondi PNRR in quanto prevista nel quadro economico;- spesa di personale riferita ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti;- spesa rimborsata da altri enti per personale comandato/convenzionato. <p>Spese per lavoro flessibile indicare gli impegni di competenza relativi alla spesa complessiva per lavoro flessibile (ad esempio: contratti di somministrazione lavoro), come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno ____)</p> <p>codice piano dei conti: U.1.03.02.12.000</p> <p>Spesa rimborsata ad altro ente per personale comandato/convenzionato indicare gli impegni di competenza riferiti alle spese per rimborsi effettuati a favore di altri enti per spese di personale comandato/convenzionato, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno ____)</p> <p>codice piano dei conti: U.1.09.01.01.000</p>
--